



COMUNE DI ROBBIO (PV)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 06 /2025

SULL'APPROVAZIONE DELLE SOTTOSEZIONI "STRUTTURA ORGANIZZATIVA" E "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIAO TRIENNIO 2025-2027

IL sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente n. 4 del 11 Aprile 2024;

VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera *b*), n. 1) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: "*[...] pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria [...]*";

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";

VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*";

VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, recante: "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*";

VISTO l'art. 19, comma 8 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che "*...gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

VISTO l'art. 6 del D.L. del 9 giugno 2021, n. 80 secondo il quale "*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche*



in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81, recante: *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;*

CONSIDERATO che:

- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*
- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, i quali stabiliscono che ogni pubblica amministrazione con cadenza annuale effettua una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali eccedenze o soprannumeri;
- l'ordinaria capacità assunzionale è oggi disciplinata dal D.M. del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

DATO ATTO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1 *quinquies* del D.L. del 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5 del D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150);
- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.lgs. del 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165);



- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 8) abbiamo approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, D.L. del 9 giugno 2021, n. 80;

DATO ATTO che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

DATO ATTO che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

RICHIAMATE, in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero- finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato "... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole".



VISTA E ANALIZZATA la sezione 3.3 del piano integrato di attività ed organizzazione 2025/2027 relativa al fabbisogno di personale nel quale vengono previste le nuove assunzioni e le cessazioni di personale;

RILEVATO CHE :

- il Comune di ROBBIO (PV), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17/03/2020, si colloca nella fascia demografica (popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 5.800 abitanti;

RILEVATO,che:

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al **21,86%**, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al **26,90%**, come riportato nella sottostante tabella:

| | |
|---|-----------------------|
| Entrate correnti rendiconto 2021 | € 4.408.748,18 |
| Entrate correnti rendiconto 2022 | € 4.336.935,80 |
| Entrate correnti rendiconto 2023 | € 4.486.114,86 |
| Somma | € |
| FCDE bilancio 2023 | € 378.950,87 |
| Media entrate al netto del FCDE - fattore a) | € 4.031.648,74 |
| | |
| Spese di personale rendiconto 2023 (macro 01) al | € 881.508,91 |
| altre spese di personale | € ,00 |
| TOTALE - fattore b) | € 881.508,91 |
| | |
| Calcolo valore soglia (%) b/a | 21,86 |
| | |
| Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DM 17.3.2020) - % | 26,90 |

Pertanto, il Comune di Robbio potrebbe incrementare la spesa di personale , pari a **€ 203.004,60** per un totale di spesa massimo di **€ 1.084.513,851** .

PRESO ATTO che tali stanziamenti, rispettano i valori soglia vigenti che consentono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;



DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 42 del 17/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 43 del 17 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2025/2027 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2024 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023;

OSSERVATO che si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;;

RILEVATO che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 sono previste :

- nell'anno 2025, conferma del n. 3 convenzioni già in essere e dell' assunzione di n1 unità di personale a tempo determinato per un ammontare di spesa complessivo di **€. 6.662.21;**
- negli anni 2026 e 2027 , sostituzione del personale cessato o vacante mediante ricorso ad ogni strumento previsto dalla normativa. Tempo per tempo vigente.

DATO ATTO altresì, che l'Organo di revisione non ha individuato elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, espressi rispettivamente dal Vice-Segretario Generale, e dai vari responsabili dei servizi del Comune;

Tutto ciò premesso,

RAMMENTA che

- ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani, che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;



ACCERTA che

il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso

CERTIFICA che

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Per cui, in conclusione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in relazione all'adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2025/2027, ricompreso nella sezione 3.3 del Piano integrato di attività ed organizzazione del Comune di Robbio 2025/2027.

Robbio 26/03/2025



Il REVISORE DEI CONTI
rag. Giovanni Brenna